12343/13

43

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/02/2013

SENTENZA N. 731/2013

REGISTRO GENERALE N. 28091/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. UMBERTO ZAMPETTI | - Presidente - |
| Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO | - Consigliere - |
| Dott. MARCELLO ROMBOLA' | - Consigliere - |
| Dott. GIUSEPPE LOCATELLI | - Rel. Consigliere - |
| Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CULO' ANTONINO N. IL 22/11/1972

avverso l'ordinanza n. 7265/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/05/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14.5.2012 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile, per difetto del requisito di specificità dei motivi, l'appello proposto da Culò Antonino avverso la sentenza emessa il 16.7.2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato per il reato previsto dall'art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956

Avverso l'ordinanza Antonino Culò ricorre personalmente per i seguenti motivi: sovrapposizione del vaglio di fondatezza rispetto a quello di ammissibilità dell'impugnazione; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita genericità della censura sull'elemento psicologico; erronea applicazione dell'art.9 legge n.1423 del 1956; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita genericità della censura riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il requisito di specificità dei motivi, previsto dall'art.581 cod.proc.pen. a pena di inammissibilità dell'impugnazione comminata dall'art.591 cod.proc.pen., deve intendersi soddisfatto quando l'atto di impugnazione consente l' individuazione dei punti del provvedimento gravato che si intendono devolvere alla cognizione del giudice dell'impugnazione, e contiene la illustrazione delle concrete ragioni di diritto o di fatto poste a fondamento delle richieste formulate; con la conseguenza che non possono considerarsi dotati del requisito di specificità motivi di censura di carattere astratto, formulati in maniera scollegata rispetto alle concrete argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato ( in senso conforme Sez. 4, n. 25308 del 06/04/2004, Maviglia ed altri, Rv. 228926; Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011, El Katib e altro, Rv. 251934).

I motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello presentato dal difensore dell'imputato riguardavano: la mancanza dell'elemento psicologico del dolo ( l'appellante assumeva che la violazione della prescrizione era involontaria o comunque di carattere colposo); l'erronea qualificazione del fatto contestato, con citazione di pronunce della

giurisprudenza di legittimità ritenute difformi dall'indirizzo interpretativo richiamato dal giudice di primo grado; la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche negate dal giudice di primo grado in base ai precedenti penali, con allegazione di dati fattuali che, ad avviso dell'appellante, erano idonei a giustificare il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62 bis cod.proc.pen. .

Tale essendo l'articolato contenuto dell'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato, l'ordinanza della Corte territoriale che ne dichiara l'inammissibilità per mancanza del requisito dei "motivi specifici" è illegittima, avendo operato una sovrapposizione, non consentita, tra il preliminare vaglio di ammissibilità ed il giudizio di cognizione sulla fondatezza dell'impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma il 28.2.2013.

Estensore
Giuseppe Locatelli

Presidente
Umberto Zampetti

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 5 MAR. 2013
IL CANCELLIERE